

È necessario intervenire a sostegno del mondo dell'intermediazione commerciale

Chi tutela l'agente di commercio?

La lunga crisi pandemica ha accelerato gli stravolgimenti delle dinamiche di mercato

La crisi economica innescata dalla pandemia costituisce la sfida più grande non solo per il nostro Paese, ma per il mondo intero. L'esecutivo guidato da Draghi punta sulla ricerca di soluzioni e proposte ampie e condivise sia a livello nazionale, che europeo e mondiale: il G20 che si è tenuto ad ottobre a Roma è stato un momento fortemente voluto dal nostro Governo che come mai prima vuole pesare nel quadro dell'Unione Europea. Il segno di una nuova autorevolezza si è fatto sentire anche sul mercato globale quando ad aprile Draghi ha attivato la golden power per impedire la vendita di una società lombarda che opera nel settore dei semiconduttori ad un colosso cinese e di nuovo un mese fa il Governo è intervenuto sulla cessione di Verisem, un'azienda romagnola produttrice di sementi detenuta da un fondo americano che era pronto a vendere ad una società svizzera controllata (anche in questo caso) da una multinazionale cinese attiva soprattutto negli agrofarmaci. Gli asset strategici per l'economia del paese non si (s)vendono, è questo il chiaro messaggio che si vuole dare. ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Chi tutela l'agente di commercio?
- La Regione Sardegna vicina alla nostra categoria
- I requisiti per la domanda di pensione e per la liquidazione del supplemento nel 2022
- Tutto quello che c'è da sapere sul Firr
- Agenti e ZTL
- Ineranza dei costi e deducibilità
- Agevolazioni fiscali e maggiori tutele
- L'esperto risponde

Positivi sviluppi degli incontri fra Federagenti e le istituzioni sarde

La Regione Sardegna vicina alla nostra categoria

Fino a 2000 euro di indennità una tantum per ogni agente di commercio

Grazie anche al fattivo intervento della Federagenti Cisl che ha intessuto una serie di incontri con l'assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione Giuseppe Fasolino, gli agenti e rappresentanti di commercio sardi potranno beneficiare di una parte cospicua (ben 8 milioni di euro su un totale di fondi stanziati pari a 9 milioni e 610 mila euro) delle somme destinate dalla Regione, all'indennizzo dei diversi operatori economici isolani colpiti dall'emergenza epidemiologica con conseguente riduzione del proprio fatturato. Infatti, ogni agente di commercio operante e residente in Sardegna, facendone debitamente richiesta, potrà ottenere un indennizzo sino ad un massimo di 2 mila euro. Questo è quanto prevede, in particolare, ...

segue a pag. 2

I requisiti per la domanda di pensione e per la liquidazione del supplemento nel 2022

Per quanto riguarda il 2022 ecco quali sono i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e/o anzianità INPS ed Enasarco (al momento in cui scriviamo benchè non vi sia ancora certezza dell'introduzione di quota 102, la formulazione della legge di bilancio all'esame del Senato al momento in cui scriviamo dovrebbe consentire per l'anno 2022 l'uscita anticipata ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva). ...

segue a pag. 3

FATTURE PROVVISORIALI ELETTRONICHE? CARTACEE?

SCARICA IL SOFTWARE GRATUITO PER TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO




INVIO IMMEDIATO TRAMITE CANALE TELEMATICO SDI

Emetti le tue Fatture Provvisorie Elettroniche e Cartacee in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet www.FattureAgenti.IT e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità del Software Gratuito



soluzione agenti
Sento la FORZA di un Software per Agenti in TE...

USA LA FORZA 

Chi tutela l'agente di commercio?

La lunga crisi pandemica ha accelerato gli stravolgimenti delle dinamiche di mercato

a cura di **Luca Gaburro**

— Segretario Nazionale Federagenti —

La crisi economica innescata dalla pandemia costituisce la sfida più grande non solo per il nostro Paese, ma per il mondo intero. L'esecutivo guidato da Draghi sta puntando sulla ricerca di soluzioni e proposte ampie e condivise sia a livello nazionale, che europeo e mondiale: il G20 che si è tenuto ad ottobre a Roma è stato un momento fortemente voluto dal nostro Governo che come mai prima vuole pesare nel quadro dell'Unione Europea. Il segno di una nuova autorevolezza si è fatto sentire anche sul mercato globale quando ad aprile Draghi ha attivato la golden power per impedire la vendita di una società lombarda che opera nel settore dei semiconduttori ad un colosso cinese e di nuovo un mese fa il Governo è intervenuto sulla cessione di Verisem, un'azienda romagnola produttrice di sementi detenuta da un fondo americano che era pronto a vendere ad una società svizzera controllata (anche in questo caso) da una multinazionale cinese attiva soprattutto negli agrofarmaci. Gli asset strategici per l'economia del paese non si (s)vendono, è questo il chiaro messaggio che si vuole dare. Dobbiamo essere consci che le iniziative che si stanno mettendo in campo risulteranno fondamentali per assicurare nei prossimi anni il modello di sviluppo del continente europeo. Quello che però si stenta a comprendere anche ai più alti livelli della politica è che oltre a preservare i settori produttivi nevralgici della nostra economia, occorre intervenire a sostegno del mondo dell'intermediazione e delle reti commerciali per evitarne il crollo. Per gli agenti, i rappresentanti e gli intermediatori il nemico principale che da tempo è stato individuato nel commercio digitale, si è incre-

tabilmente rafforzato durante la pandemia e rischia ora di cancellare intere professioni, realtà distributive e commerciali. Il concretizzarsi di questa ipotesi, nei confronti della quale nessuno al momento cerca correttivi avrebbe effetti altrettanto devastanti di una crisi dei settori produttivi che invece è fortemente attenzionata dal Governo. Come abbiamo già detto, il PNRR ridisegna un paese digitalizzato, moderno e sostenibile, ma si deve comprendere anche l'importanza di mantenere e tutelare forme tradizionali di scambio ed intermediazione che permettano a tutte le realtà produttive di emergere sui mercati, magari privilegiando inizialmente una dimensione locale o comunque legata al territorio di provenienza. L'agente in queste dinamiche è il tramite ideale, è colui che mette in contatto persone ed esperienze andando oltre la fredda realtà di una piattaforma informatica. L'intermediario rappresenta il punto di incontro anche fisico tra domanda ed offerta e meglio di qualsiasi algoritmo può percepire ed interpretare i segnali che provengono dal mercato reale.

Già a dicembre 2019, due anni che sembrano un'eternità fa, Aldo Cazzullo scriveva sulle pagine del Corriere della Sera, rispondendo ad una lettrice: "È il tempo di Amazon... Forse però non ci rendiamo conto di cosa significa il tramonto del piccolo commercio. E' una distruzione del lavoro persino più grave di quella causata dalla fine della grande industria. Commercio significa piccoli imprenditori, commessi, grossisti, rappresentanti, trasportatori... Amazon è un clic, più qualche sparuto lavoratore trattato con durezza... i negozi... sono anche luoghi di ritrovo, dove ci si incontra... dove si forma una comunità".

Quelle parole esprimevano meglio di qualsiasi grafico o indagine statistica le preoccupazioni della Federagenti e delineavano, già prima della crisi pandemica, i rischi legati all'avanzata

dei giganti dell'e-commerce. Ciò che è successo in seguito, sino alla recentissima multa inflitta ad Amazon dall'autorità Garante della concorrenza per abuso di posizione dominante nel campo della logistica conferma, tutte le grida di allarme da anni lanciate dal nostro Sindacato circa la fine della realtà economica rappresentata dal commercio tradizionale e dalle figure ad essa collegate. Il mondo politico deve intervenire sull'intermediazione fornendo strumenti per attenuare gli effetti distortivi del commercio elettronico su scala mondiale. L'intermediazione "reale" è la vera chiave di volta di un sistema economico e di un modello di sviluppo sostenibile fatto di relazioni personali, di piccole realtà commerciali, di luoghi fisici in cui incontrarsi e di tale modello l'agente di commercio e le reti distributive tradizionali come gli esercizi di vicinato e le piccole botteghe sono figure essenziali. Gli agenti hanno pagato un prezzo enorme al Covid. Infatti la repentina chiusura sia delle attività produttive e commerciali ha lasciato gli agenti senza reddito né prospettive da un giorno all'altro. Migliaia sono stati gli agenti che improvvisamente hanno perso tutto: molte aziende preponenti in assenza di ordini e senza prospettive di ripresa hanno semplicemente sospeso attività e pagamenti. A peggiorare le cose vi è poi l'impasse in cui versa tuttora l'Enasarco, ente di Previdenza della categoria che all'indomani delle elezioni dell'ottobre 2020, dopo oltre anno, a dicembre 2021, mentre vi scrivo, non ha ancora un CdA insediato che possa operare con pieni poteri a tutela degli agenti in un momento così tragico.

Spero lo abbiano letto anche i nostri politici... ■



Positivi sviluppi degli incontri fra Federagenti e le istituzioni sarde

La Regione Sardegna vicina alla nostra categoria

Fino a 2000 euro di indennità una tantum per ogni agente di commercio

a cura della Redazione

Grazie anche al fattivo intervento della Federagenti Cisa che ha intessuto una serie di incontri con l'assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione Giuseppe Fasolino, gli agenti e rappresentanti di commercio sardi potranno beneficiare di una parte cospicua (ben 8 milioni di euro su un totale di fondi stanziati pari a 9 milioni e 610 mila euro) delle somme destinate dalla Regione, all'indennizzo dei diversi operatori economici isolani colpiti dall'emergenza epidemiologica con conseguente riduzione del proprio fatturato. Infatti, ogni agente di commercio operante e residente in Sardegna, facendone debitamente richiesta, potrà ottenere un indennizzo sino ad un massimo di 2 mila euro. Questo è quanto prevede, in particolare, il 1° comma dell'articolo 14 della legge regionale n. 17 del 22 Novembre u.s. (cd legge omnibus) che stabilisce i criteri generali di tale indennità. Ora si dovrà attendere la deliberazione della giunta regionale che, su proposta dell'assessore competente, definirà i criteri e le modalità di attuazione di tutti gli interventi contenuti nel suddetto comma.

"Sarà molto probabile - ha tenuto a precisare l'assessore Giuseppe Fasolino nell'incontro tenuto con i vertici Federagenti della Sardegna - che sarà la Camera di Commercio a erogare il contributo e a mettere a disposizione degli utenti online tutta la modulistica. Ritengo - ha spiegato l'assessore al Bilancio e alla programmazione - che entro la prossima settimana gli agenti di commercio isolani potranno già iniziare a fare domanda per accedere al contributo. Anche le associazioni di categoria verranno messe al corrente di come compilare e inviare la modulistica per i contributi". Da parte della Federagenti - ha tenuto a precisare nel corso della riunione il segretario regionale Giulio Favini - già stiamo informando gli uffici per dare puntuale assistenza a tutti gli agenti di commercio che avranno necessità di un supporto per la compilazione e l'invio delle pratiche".

Federagenti si è già attivata nelle altre regioni per sensibilizzare le amministrazioni regionali affinché vengano al più presto assunte misure simili di sostegno alla categoria. In relazione all'iniziativa della regione Sardegna il Segretario Nazionale Federagenti Gaburro ha accolto con viva soddisfazione la misura adottata ed ha evidenziato come questo sia un segnale importante. La testimonianza che le istituzioni locali possono essere realmente vicine alle categorie produttive mediante l'adozione di provvedimenti che, andando ad alleviare le conseguenze economiche negative della crisi pandemica, aiutano i soggetti operanti nell'intermediazione commerciale a rimanere attivi sul mercato. Un mercato che solo ora comincia a mostrare timidi cenni di ripresa. ■

I requisiti per la domanda di pensione e per la liquidazione del supplemento nel 2022

a cura di **Debora Bruno**

— Consulente previdenziale Federagenti Roma —

Per quanto riguarda il 2022 ecco quali sono i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e/o anzianità INPS ed Enasarco (al momento in cui scriviamo benchè non vi sia ancora certezza dell'introduzione di quota 102, la formulazione della legge di bilancio all'esame del Senato al momento in cui scriviamo dovrebbe consentire per l'anno 2022 l'uscita anticipata ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva).



PENSIONE VECCHIAIA INPS		
	Età	Anni contribuzione
UOMINI E DONNE	67 anni	almeno 20 di contributi

PENSIONE ANZIANITÀ INPS	
	Anni contribuzione
UOMINI	42 anni e 10 mesi di contribuzione
DONNE	41 anni e 10 mesi di contribuzione

PENSIONE VECCHIAIA ENASARCO (cd. Quota 92)		
	Età	Anni contribuzione
UOMINI	67 anni	almeno 25 di contributi
DONNE	66 anni	almeno 26 di contributi

PENSIONE ANTICIPATA ENASARCO (cd. Quota 90 o 91) (*)		
	Età	Anni contribuzione
UOMINI E DONNE	65 anni	almeno 25 di contributi

(*) L'importo della pensione anticipata è **ridotto del 5%** per ogni anno di anticipazione rispetto all'età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, tenuto conto di tutti i requisiti previsti inclusa la quota 92.

PENSIONE ANTICIPATA INPS (CD. QUOTA 102)		
	Età	Anni contribuzione
UOMINI E DONNE	64 anni	almeno 38 di contributi

Termine ultimo di maturazione dei requisiti: 31 dicembre 2022 - Ancora da confermare (al 15 dicembre 2021).

Presso le sedi Federagenti (per l'indirizzo completo delle sedi si veda il sito www.federagenti.org) i nostri Consulenti sono a disposizione degli agenti per assisterli gratuitamente nella trasmissione telematica della domanda di pensione.

Inoltre sempre presso le ns sedi sono a disposizione per gli Associati i seguenti servizi:

- Analisi posizione pensionistica, verifica firr non riscossi e pratica di liquidazione.
- Analisi contrattuale personalizzata, disarmonie giurisprudenziali, criticità, rischi presenti/futuri.
- Conteggi Indennità Clientela - Europea - Meritocratica - Patto di Non Concorrenza - Mancato Preavviso - FIRR.

Sempre presso le sedi è inoltre possibile procedere alla trasmissione telematica della domanda di SUPPLEMENTO di pensione Inps ed Enasarco. Ricordiamo che per poter presentare tale domanda occorre essere in possesso dei diversi requisiti richiesti da INPS e/o Enasarco.

Per quanto riguarda l'INPS

- Il richiedente deve avere l'età richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).
- Devono essere decorsi 5 anni dalla liquidazione definitiva della pensione o dalla liquidazione dell'ultimo supplemento.

Inoltre per una sola volta l'adeguamento può essere richiesto dopo 2 anni dalla liquidazione definitiva della pensione o dalla liquidazione dell'ultimo supplemento ENASARCO.

- Il richiedente deve aver compiuto 72 anni di età.
- Devono essere decorsi 5 anni dalla liquidazione definitiva della pensione o dall'ultimo supplemento.

Ovviamente l'ulteriore requisito fondamentale e comune ad entrambi i casi è aver versato contributi successivi alla data di pensionamento (es: aver continuato l'attività o aver maturato contributi dopo la liquidazione della pensione).



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



Tutto quello che c'è da sapere sul Firr

a cura di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

Le aziende preponenti che aderiscono alle organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi Economici Collettivi, (Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative etc) sono tenute a versare annualmente, a favore dei propri agenti e rappresentanti di commercio, in forza delle previsioni contenute nell'articolo 10, punto I, dell'AEC Industria del 30 luglio 2014 e nell'articolo 12 dell'AEC Commercio del 16 febbraio 2009, un contributo al Fondo Integrazione Risoluzione Rapporto che va ad incrementare appunto il conto Firr individuale dell'agente costituito presso la Fondazione Enasarco.

Il versamento deve essere effettuato dalle preponenti nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento.

Si dice spesso tra gli addetti ai lavori che questa voce indennitaria rappresenta l'unico emolumento certo da liquidare all'agente all'atto della cessazione del rapporto. In realtà non è proprio così e più avanti vedremo le ipotesi al ricorrere delle quali il Firr invece di essere versato all'agente viene restituito alla ditta mandante.

Innanzitutto il versamento del Firr è dovuto in favore di tutti gli agenti indipendentemente dalla forma individuale e/o societaria attraverso cui svolgono la propria attività.

L'importo della somma da versare annualmente a titolo di Firr da parte dell'azienda preponen-

te è determinato sulla base:

- delle provvigioni liquidate all'agente nel corso dell'anno solare precedente;
- delle percentuali previste dagli AEC in funzione della diversa natura del mandato (mono o pluri mandato che risultano uguali per AEC industria o Commercio);



Le condizioni sopra citate possono essere così riassunte nel seguente prospetto:

Tipologia mandato	Scaglione provvigionale	Aliquota dovuta	Scaglione provvigionale	Aliquota dovuta	Scaglione provvigionale	Aliquota dovuta
plurimandato	fino a 6.200 €	4%	da 6.200 a 9.300 €	2%	Oltre 9.300 €	1%
monomandato	fino a 12.400 €	4%	da 12.400 a 18.600 €	2%	Oltre 18.600 €	1%

Esempi:

1) se nel corso dell'anno solare 2020 l'agente monomandatario Tizio ha percepito 36.000 € di provvigioni (rectius di imponibile provvigionale), lo stesso avrà diritto a vedersi versare dalla ditta mandante presso l'Enasarco un importo a titolo di FIRR così quantificato:

Scaglione	Aliquota dovuta	Calcolo	Firr spettante
€ 12.400	4%	$(12.400/100)*4$	496
da € 12.401 a € 18.600	2%	$(6.200/100)*2$	124
da € 18.601 sino a € 36.000	1%	$17.400/100$	174

Totale FIRR maturato da Tizio nel 2020 = $(496+124+174)$ = € 794

2) se nel corso dell'anno solare 2020 l'agente plurimandatario Caio ha percepito 36.000 € di imponibile provvigionale, lo stesso avrà diritto a vedersi versare dalla ditta mandante presso l'Enasarco un importo a titolo di FIRR così quantificato:

Scaglione	Aliquota dovuta	Calcolo	Firr spettante
€ 6.200	4%	$(6.200/100)*4$	248
da € 6.201 a € 9.300	2%	$(3.100/100)*2$	62
da € 9.301 sino a € 36.000	1%	$26.700/100$	267

Totale FIRR maturato da Caio nel 2020 = $(248+62+267)$ = € 577

Il Firr maturato viene liquidato dalla Fondazione Enasarco. A tal proposito è obbligo della mandante procedere ad inoltrare (per via telematica) la comunicazione di intervenuta cessazione entro 30 giorni dalla conclusione del rapporto. L'indennità spettante è versata dalla Fondazione all'agente previa trattenuta delle ritenute fiscali laddove l'agente operi in forma individuale o sotto forma di società di persone. Solo nel caso in cui la mandante non proceda a tale comunicazione potrà essere l'agente ad inoltrare la domanda.

La domanda è altresì inoltrata dall'agente quando questi operi sotto forma di società di capitali. Nel caso invece di decesso dell'agente la comunicazione può essere effettuata dagli eredi (anche in forma cartacea).

L'indennità di risoluzione del rapporto non è dovuta e pertanto l'importo accantonato viene re-

stituito all'azienda preponente nel caso di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante giustificata da:

- ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente (per AEC Industria e Commercio);
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta (fattispecie prevista solo dall'AEC Industria).

Dal punto di vista fiscale l'indennità percepita a titolo di firr è soggetta ad un trattamento diverso a seconda della natura giuridica del percipiente.

Infatti l'articolo 56, co. 3, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che le indennità di fine rapporto percepite dagli agenti operanti in forma individuale ovvero in forma di so-

cietà di persone siano qualificate come redditi di lavoro autonomo, soggette a tassazione separata e pertanto corrisposte dall'Enasarco previa trattenuta del 20% a titolo di ritenuta d'acconto. In base all'articolo 17 del TUIR tali soggetti possono poi optare per la tassazione ordinaria che però difficilmente risulterà più favorevole.

Per le società di capitali il Firr concorre alla formazione del reddito di impresa e pertanto sono corrisposte da Enasarco senza operare alcuna ritenuta a titolo di acconto.

In entrambi i casi le somme corrisposte a titolo di Firr non sono soggette ad IVA né, ovviamente, a ritenuta previdenziale Enasarco. ■

Agenti e ZTL

a cura della **Redazione**

Per chi è del mestiere dire che l'autovettura è fondamentale per lo svolgimento della nostra attività è una ovvietà, una affermazione talmente scontata da sembrare quasi inutile. Eppure questa ovvia conclusione, è, di fatto, sostanzialmente sconosciuta a chi amministra le nostre città e gli agenti di commercio, nello svolgimento della loro professione, si vedono spesso posti davanti ad ostacoli e complicazioni burocratiche che di fatto non fanno che complicarla sia a livello operativo che sotto l'aspetto economico.

L'istituzione, in molte città italiane, delle Zone a Traffico Limitato (le cosiddette ZTL) né è un esempio evidente.

La capitale di Italia non può fare eccezione e, vista anche la sua enorme estensione, presenta una pluralità di zone a traffico limitato spesso soggette a differenti orari e/o regolamentazioni di accesso. Cerchiamo di fare chiarezza. Ai fini che qui ci interessano le ZTL da prendere in considerazione sono le ZTL diurne e le ZTL ambientali.

Le ZTL diurne sono tre: Centro Storico, Tridente A1 e Trastevere (tali ZTL hanno anche limitazioni in orario notturno che vi invitiamo a visionare consultando il sito <https://romamobilita.it/it/servizi/ztl>); Le ZTL Ambientali sono rappresentate dalla Fascia Verde e dall'Anello Ferroviario

Cominciamo da quest'ultime

La Fascia verde è la zona più estesa ed include praticamente tutta la zona più fortemente urbanizzata del comune di Roma, arrivando a coincidere in certi punti con il Grande Raccordo Anulare.

All'interno della fascia verde dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, non possono accedere e circolare gli autoveicoli Pre-Euro 1 (benzina e diesel); Euro 1 (benzina e diesel); Euro 2 (diesel). Detto così non sembra una grande limitazione alla circolazione, ma la situazione si complica nel caso in cui vengano rilevati superamenti dei li-

miti di inquinamento. Si tratta di 3 soglie diverse. Se il superamento dei **primi due livelli ha scarso rilievo pratico in quanto** limita la circolazione dalle 7.30 alle 20.30 agli autoveicoli euro 3 o inferiori, **con il superamento del terzo livello** il divieto viene esteso a tutti autoveicoli diesel (Euro 6 compresi) nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30, pertanto un agente di commercio che spesso è portato a privilegiare l'acquisto di un veicolo diesel per ovvie ragioni di economicità rischia di rimanere a piedi e non poter svolgere la propria attività lavorativa anche avendo acquistato un veicolo diesel di ultima generazione.

La seconda zona per estensione è rappresentata dal cd. Anello ferroviario così come delimitato dal Piano Generale del Traffico Urbano (cd P.G.T.U.)

In tale zona non possono accedere **in modo permanente dal lunedì al venerdì**, con la sola esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, i veicoli **Euro 2 (benzina)** e gli **Euro 3 (diesel)** anche se di proprietà di soggetti residenti all'interno dell'anello. Ovviamente poiché la ZTL Anello ferroviario ricade all'interno della fascia verde valgono anche i limiti sopra citati nel caso di superamento delle soglie di inquinamento.

Veniamo ora all'esame delle ZTL diurne. In questo caso le limitazioni riguardano sia l'accesso che la sosta.

La ZTL più estesa è sicuramente quella denominata Centro Storico, in tale area è precluso l'accesso a tutte le autovetture non autorizzate nei seguenti orari:

- 6.30-18.00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi);
- 14.00-18.00 il sabato (esclusi i festivi).

Nella ZTL Trastevere la limitazione diurna agli autoveicoli va dalle ore 6,30 alle ore 10,00.

La ZTL Tridente infine è chiusa sia ad automobili che ciclomotori e motocicli nei seguenti orari:

- 6.30-19.00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi)
- 10.00-19.00 il sabato (esclusi i festivi)

Si tratta, come si può notare di limitazioni molto pesanti che, di fatto, condizionano enormemente lo svolgimento dell'attività dell'agente il quale spesso deve trasportare con sé campionari ingombranti o di rilevante valore economico e non può quindi prescindere dall'uso dell'automobile privata per raggiungere i propri clienti.

L'unica possibilità che l'agente ha di superare le limitazioni sopra descritte è quella di dotarsi di un cd. Permesso X per circolazione e sosta che consente di accedere, circolare e sostare gratuitamente durante gli orari di vigenza delle limitazioni del transito, nelle ZTL diurne "Centro Storico" e "Trastevere" (con esclusione comunque della ZTL Tridente).

Questa soluzione che, lo ripetiamo, è l'unica che consente di accedere liberamente in gran parte del centro storico romano non è però accessibile a tutti gli agenti e soprattutto non è assolutamente a buon mercato.

Non è accessibile a tutti perché l'ottenimento del permesso X è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

- copia del mandato di rappresentanza per la città di Roma e nello specifico per la Zona a Traffico Limitato con durata pari al tempo di validità del permesso;
- dichiarazione in carta semplice attestante il trasporto di materiale se ingombrante, pesante e voluminoso o di campionari che giustificano la necessità di recarsi presso il cliente con l'autoveicolo;

Non è a buon mercato perché gli agenti e rappresentanti (come, per amore di verità, anche altre categorie professionali) sono soggetti al pagamento della tariffa intera del permesso che non risulta certo economica.

Infatti l'importo totale da versare è legato alla potenza fiscale del veicolo ed alla tipologia di alimentazione dell'autovettura ed è così determinato:

		Benzina e Gasolio	GPL – Metano Ibrido - Elettrico
tariffa base	fino a 19 CV fiscali (fino a 1930,5 cm ³ di cilindrata)	€ 2032,00	€ 1547,00
aumento del 20%	da 20 CV fiscali a 23 CV fiscali (da 1930,6 cm ³ a 2551,1 cm ³ di cilindrata)	€ 2432,00	€ 1847,00
aumento del 40%	da 24 CV fiscali (2551,2 cm ³ di cilindrata) in poi	€ 2832,00	€ 2147,00

Per gli agenti di commercio che devono necessariamente operare all'interno delle ZTL romane la migliore soluzione è sicuramente rappresenta-

ta da un'altra possibilità attualmente riconosciuta proprio alla nostra categoria e cioè quella di acquistare un autoveicolo omologato come autocarro

(per esempio la Fiat Panda con configurazione van). In questa seconda ipotesi il Permesso X potrà essere ottenuto alle seguenti attuali condizioni:

Euro 4	Euro 5	Euro 6	GPL – Metano Ibrido - Elettrico
€ 2032,00	€ 1452,00	€ 1152,00	€ 392,00

Quindi sono possibilità per la categoria di svolgere normalmente la propria attività all'interno delle zone a traffico limitato, ma appare comunque ne-

cessario fare di più da parte delle amministrazioni comunali in primis, ma anche da parte delle mandanti, per fa sì che i costi fissi a carico degli agenti,

costretti quotidianamente a far i conti con la ZTL, vengano, se non azzerati, quantomeno ridotti. ■

Inerenza dei costi e deducibilità

Sull'agente l'onere di provare la deducibilità dei compensi per prestazioni svolte da familiari

di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista - Consulente Federagenti —

L'Agenzia delle Entrate ha riportato a tassazione, in relazione agli anni 2008/10, costi relativi a compensi per l'attività di segnalazione d'affari, dedotti da un agente in attività finanziaria, contestandogli la mancanza dei requisiti di certezza e determinabilità ed inerenza dei relativi costi.

L'agente ha impugnato l'atto dell'Agenzia e la Commissione tributaria provinciale adita ha accolto il suo ricorso, ritenendo le prestazioni fatturate inerenti all'attività dallo stesso svolta e quindi deducibili. L'Ufficio ha però impugnato la sentenza e la Commissione tributaria regionale accogliendo l'appello, ha osservato che "una serie di elementi sia soggettivi che oggettivi" concorrevano a far dubitare dell'effettività delle prestazioni fatturate al contribuente. Più specificamente ha spiegato che tra il soggetto accertato ed i percettori dei compensi sussistevano "legami familiari o di amicizia e che peraltro i percettori non conoscevano l'attività svolta dal soggetto stesso e nemmeno dove operava. Sotto il profilo oggettivo poi mancava qualsiasi indicazione in ordine alle modalità di determinazione del compenso corrisposto ai terzi per l'attività di segnalazione dei clienti, dal momento che non risultava se fosse stato pagato un compenso unitario a segnalazione, né se questo fosse collegato all'effettiva instaurazione di un rapporto tra il "segnalato" e l'agente.

Secondo i giudici di appello, "i compensi pagati, anche se effettivamente corrisposti, non si differenziavano da un gesto di liberalità unilaterale e non potevano, pertanto, costituire costi deducibili". Il contribuente ha, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso la decisione d'appello.

La condizione imprescindibile per il riconoscimento di un costo come deducibile, è che vi sia la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi stessi, come novellato dall'art. 109 del Testo Unico sulle Imposte Dirette (T.u.i.r.) ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa. L'art. 66 del T.u.i.r. inoltre, nel prevedere che il reddito d'impresa dei soggetti, quali gli agenti di commercio, in regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e dei costi sostenuti, rinvia espressamente all'art. 109 sopra citato, ribadendo che trovano applicazione i principi di competenza, di certezza e determinabilità, nonché quello dell'inerenza dei costi sostenuti per l'attività espletata.

I Supremi giudici relativamente caso portato alla loro attenzione, hanno ricordato che "la prova del diritto alla deduzione di costi è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova.

Grava sul contribuente che intende dedurre un costo, l'onere di offrire la prova, ai fini della deducibilità, dell'inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta, e, quindi, di provare e documentare l'imponibile maturato, ossia l'esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione (Cass., sez. 5, 2/02/2021, n. 2224)".

Nel caso in esame quindi la Corte di Cassazione ha ribadito che le istruttorie dei giudici regionali portavano a ritenere che mancasse "la necessaria certezza dei costi dedotti" proprio in ragione dei rapporti di parentela e di amicizia che legavano l'agente in attività finanziaria "ai soggetti che avevano emesso le fatture e dell'assenza di idonei riscontri documentali

che potessero far ritenere sussistenti i rapporti lavorativi da cui i costi sarebbero scaturiti".

Anche la Guardia di Finanza, fornendo indicazioni operative ai suoi uffici ricorda con la circolare 1/2018 che la Corte di Cassazione, ha, in più occasioni, sostenuto che nei casi in cui la deducibilità di certe componenti di costo non sia adeguatamente documentata, l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell'inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi, non incombe all'Amministrazione finanziaria, ma al contribuente che invoca la deducibilità (tra le ultime sentenze, Cassazione 3 gennaio 2013, n. 9). Pertanto alla luce delle indicazioni univoche fornite dall'amministrazione finanziaria, dagli organi addetti al controllo e dalla giurisprudenza di legittimità sul fatto che l'onere di provare tutti gli aspetti sopra elencati incombe sul contribuente e non sull'amministrazione fiscale si raccomanda fortemente agli agenti che intendano portare in deduzione costi relativi ad attività e/o prestazioni svolte da familiari di prestare la massima attenzione nel documentare tutti gli elementi che possano comprovare la reale inerenza degli stessi all'attività aziendale, in particolare l'attenzione va posta sulla reale esistenza, consistenza e natura della spesa stessa, sui fatti giustificativi e sulla concreta destinazione alla produzione al fine di evitare spiacevoli sorprese in caso di successivo accertamento. ■



Federagenti

CISAL

- **VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE CONTRIBUTIVA INPS/ENASARCO?**
- **VUOI ATTIVARE LA POLIZZA ENASARCO O VUOI GODERE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE OFFERTE DALL'ENTE?**
- **DEVI PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE CON INVALIDITÀ?**

Chiama subito la sede Federagenti a te più vicina.
Per gli indirizzi consulta il sito www.federagenti.org



Agevolazioni fiscali e maggiori tutele: le richieste di agenti e rappresentanti di commercio al mondo politico

a cura della **Redazione**

Sono circa 220.000 gli agenti e rappresentanti di commercio operanti in Italia in questo momento. Con la loro attività possono contribuire, come hanno già fatto in passato, alla ripartenza ed allo sviluppo economico del nostro Paese, ma consci del proprio ruolo chiedono anche maggiore attenzione da parte delle Istituzioni.

In primis, per quanto riguarda il Fisco le principali misure da assumere dovrebbero riguardare l'Irap, l'Ires, il regime forfetario della flat tax e soprattutto il riordino del sistema di deduzioni e detrazioni.

Ovviamente accogliamo con favore il preannunciato superamento dell'Irap perché fino ad oggi c'era una gran confusione per gli agenti di commercio: in base alla normativa fiscale l'agente di commercio è sempre stato ritenuto soggetto ad Irap, mentre la sentenza della Corte Costituzionale 156/2001 escludeva dall'ambito soggettivo del tributo tutti quei soggetti che svolgevano la propria attività lavorativa senza il requisito della stabile organizzazione. È inutile dire che la maggior parte degli agenti rientrava nell'ipotesi prospettata e quindi si è venuta a creare una situazione che ha generato un enorme contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Questo contenzioso che si conclude quasi sempre con il riconoscimento delle ragioni degli agenti verrebbe finalmente risolto.

Gli agenti di commercio sono imprenditori che operano in forma individuale o in forma societaria ed in tal ultimo caso su loro grava l'Ires (l'imposta sui redditi delle società). L'obiettivo del governo è una sua «razionalizzazione» e «semplificazione» da perseguire secondo precisi principi e criteri direttivi, finalizzati alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese. Anche qui siamo in attesa di verificare come il Governo voglia raggiungere l'obiettivo perché purtroppo in più occasioni la semplificazione c'è stata solo a favore del fisco, mentre ai contribuenti è stata resa più complicata la vita: se semplificazione sia, che lo sia per ambo le Parti, Fisco e contribuente.

Per quanto riguarda il regime forfetario della flat tax (che prevede una aliquota del 15% fino a 65.000€ di reddito), benché sia stato introdotto con il precipuo scopo di far emergere situazioni poco chiare, situazione questa che non può riguardare gli agenti che hanno un sistema di fatturazione particolare, a metà strada tra il datore di lavoro ed il cliente finale e quindi non possono di fatto evadere, si può senz'altro affermare che si è rivelato uno strumento positivo per le partite Iva. Siamo assolutamente d'accordo con chi chiede una riforma dell'Irpef che preveda una diminuzione degli scaglioni ed un sostanziale alleggerimento della pressione fiscale al fine di aumentare la capacità reddituale dei nuclei familiari e stimolare la ripresa della domanda anche nei settori dei beni non primari che è ormai da anni penalizzata.

Il governo prevede anche il riordino di deduzioni e detrazioni. Ora dobbiamo capire cosa significa. Noi da anni chiediamo inutilmente agevolazioni reali e concrete pensate su misura in base alle necessità della nostra categoria in relazione all'acquisto e manutenzione dell'autovettura. L'autovettura è l'ufficio dell'agente di commercio, che con tale mezzo percorre mediamente 50.000 km l'anno spesso su strade dissestate o sottoposte a continui lavori di rifacimento che aumentano a dismisura i disagi ed i tempi lavorativi. L'auto dell'agente deve essere inoltre spaziosa perché spesso deve contenere uno o più campionari e deve corrispondere ad adeguati standard di sicurezza. Ad oggi il costo dell'auto è deducibile all'80% fino a 25.000 euro, ma è chiaro che il costo di una autovettura con le caratteristiche prima descritte non è certo di 25.000 euro. La nostra proposta è quella di mantenere la deducibilità dell'80% ma elevando il limite fino a 50.000 euro (l'anno scorso, su questo specifico punto abbiamo depositato una petizione con diverse migliaia di firme al MISE). Questa misura, se adottata, oltre ad aiutare la categoria, ampiamente trascurata in questo periodo pandemico, stimolerebbe anche il mercato automobilistico che rappresenta un settore strategico ed irrinunciabile non solo per l'economia nazionale, ma anche per l'economia europea. ■

Federagenti

 CISAL

- **VUOI RICEVERE GRATUITAMENTE TUTTE LE NOVITÀ DI INTERESSE PER LA CATEGORIA, AD ESEMPIO IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, DI PREVIDENZA ENASARCO, DI CONTRATTO DI AGENZIA, E MOLTO ALTRO?**

Invia una mail a info@federagenti.org chiedendo di ricevere la newsletter Federagenti per posta elettronica, sarai sempre aggiornato sulla professione e sulle novità fiscali e previdenziali di settore

L'esperto risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

Domanda: Sono un agente monomandatario, il mio contratto richiama l'Aec industria vigente. L'azienda con cui collaboro ormai da undici anni il 12 luglio tramite pec mi ha comunicato una modifica di zona divenuta operativa dal 1° ottobre u.s.. La variazione effettuata in realtà mi interessa marginalmente perché nella zona sottratta avevo un unico cliente con cui facevo ordini per circa il 5 - 7% del mio fatturato annuo. Poiché mi ha chiesto di comunicare la mia accettazione espressa l'ho fatto, ma vorrei capire se l'operato dell'azienda è corretto e se può ripetersi in futuro.

Risposta: La mandante non si è attenuta pienamente al rispetto delle prescrizioni contenute negli accordi economici collettivi da Lei citati e forse per questo le ha chiesto un'accettazione espressa. Infatti l'articolo 2 dell'AEC Industria siglato in data 30 luglio 2014 e tuttora in vigore in relazione al punto che qui interessa recita: "Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e misura delle provvigioni possono essere: ... di media entità, intendendo per media entità le riduzioni che incidano oltre il cinque per cento e fino al quindici per cento delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione... Le variazioni di media ... entità possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o al rappresentante da darsi, nel caso delle variazioni di media entità, almeno due mesi prima (ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media ... entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante". Il preavviso dell'azienda nel suo caso sarebbe quindi dovuto essere di 4 mesi e non di due mesi e 20 giorni come emerge dalla sua rappresentazione dei fatti. Probabilmente l'accettazione le è stata richiesta con riferimento al termine di entrata in vigore della modifica, perché, come abbiamo visto, è possibile, con accordo scritto delle parti, stabilire un termine di preavviso minore. Se così fosse l'unica cosa che si deve rimproverare all'azienda è probabilmente una scarsa chiarezza comunicativa. La invitiamo però ad effettuare una attenta analisi della riduzione subita e questo perché se la stessa si rivelasse pari o, anche di poco inferiore al 5% non sarebbe più da considerare variazione di media entità, bensì variazio-

ne di lieve entità. In questo caso la variazione poteva essere decisa dall'azienda e comunicata all'agente anche senza necessità di preavviso, ma l'AEC Industria tutela gli agenti da eventuali ulteriori modifiche. Infatti sempre l'articolo 2 sopra citato prosegue stabilendo che l'insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di ventiquattro mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come unica variazione sia ai fini della richiesta del preavviso, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Insomma la contrattazione collettiva stabilisce che tutte le variazioni apportate negli ultimi 24 mesi si sommano fra loro ai fini della loro rilevanza. Quindi anche un'eventuale piccolissima modifica, dell'ordine del 3 o 4% che l'azienda volesse far entrare in vigore entro il 30 settembre 2023 comporterebbe per Lei la possibilità di scegliere se continuare nel rapporto o rifiutare l'ulteriore modifica. In questo caso il rapporto si intenderà risolto su iniziativa della mandante e lei avrà diritto alle indennità di fine rapporto.

Domanda: La mandante deve ancora pagarmi le provvigioni del 3° trimestre 2020 e visto il tempo trascorso a fine settembre ho chiesto all'azienda di poter compensare almeno parte del credito trattenendo gli incassi che dovevo effettuare presso due clienti fra la fine di settembre ed i primi di ottobre. Poiché l'azienda mi ha risposto affermativamente, anche se solo a voce, ho agito di conseguenza. Parlandone ieri con un collega mi ha detto che la cosa potrebbe comportare dei rischi per me perché l'azienda potrebbe imputarmi un inadempimento grave. Come posso tutelarmi?

Risposta: Ovviamente per una risposta esauriente sono necessarie maggiori informazioni. In linea di principio l'agente non deve trattenere le somme riscosse in nome e per conto della Mandante, altrimenti potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata. L'aggravante nel caso di specie è costituita dalla circostanza dell'abuso di prestazione d'opera che si manifesta ogniqualvolta sussista un rapporto giuridico, a carattere anche saltuario o temporaneo, che consenta ad uno dei soggetti di detto rapporto di commettere il reato in condizioni di maggiore possibilità o facilità approfittando della particolare fiducia in lui riposta. Ciò detto visto anche il breve lasso di tempo trascorso le consigliamo di scrivere immediatamente una mail (meglio una pec) all'azienda in cui segnali di aver proceduto all'incasso delle somme dovute dai clienti, chiedendo altresì conferma scritta della possibilità a suo tempo concordata di trattenere tali importi a parziale compensazione del credito da lei maturato. Anche laddove l'azienda non le fornisse riscontro (né positivo né negativo) sarebbe poi estremamente difficile per la stessa imputarle una condotta gravemente inadempiente (o addirittura penalmente rilevante). Nel ca-

so invece di riscontro negativo dovrà essere sua cura procedere all'immediato invio all'azienda delle somme trattenute. In quest'ultima ipotesi, evitate contestazioni sul punto, sarà poi possibile procedere alla tutela dei suoi diritti. Per far ciò le consigliamo di attendere qualche settimana e poi procedere, ove non già fatto, con una lettera bonaria di richiesta e successivamente, in assenza di positivo riscontro, con una formale lettera di diffida e messa in mora assegnando un termine breve per il pagamento.



Domanda: Una delle aziende con cui collaboro (sono plurimandatario) mi chiede di fornire una dichiarazione circa l'eventuale esistenza di altri mandati e la ragione sociale delle altre aziende con cui collaboro. Può farlo?

Risposta: L'agente plurimandatario può sottoscrivere contratti con più aziende mandanti purché queste non trattino prodotti in concorrenza fra loro e, normalmente, non è tenuto a fornire alcuna informazione in merito ai mandati in essere con altri soggetti. Può però accadere che alcune aziende vogliano conoscere i mandati in essere o che l'agente sottoscrive nel corso del rapporto ed a tal proposito inseriscono una specifica previsione contrattuale ponendo in carico all'agente questo specifico obbligo. E' inutile dire che se tale richiesta è stata prevista e regolamentata dal contratto, lei è tenuto a fornire le informazioni richieste, ma ciò potrebbe configurare una violazione nei confronti delle altre aziende che potrebbero non voler rendere nota tale informazione ad altri soggetti commerciali anche se non in concorrenza diretta fra loro. Ricapitolando se il contratto non prevede nulla a proposito lei potrà tranquillamente rifiutarsi di fornire le informazioni richieste senza che ciò configuri un inadempimento da parte sua oppure si potrà limitare ad una risposta generica in cui rassicura la società richiedente che pur avendo anche altri contratti di agenzia in essere non vi è nessun conflitto commerciale neanche potenziale. Se invece vi è per lei un obbligo contrattuale di rispondere le consigliamo di confrontarsi prima con le altre aziende al fine di evitare eventuali successive contestazioni. Ricordiamo sempre a tutti i nostri lettori l'importanza di esaminare e valutare a fondo il contenuto di un contratto di agenzia prima di sottoscriverlo. I consulenti Federagenti sono a vostra disposizione anche per questo. ■